

Nell'estate del 2015, è stata introdotta una normativa ambientale che ha esteso la cerchia delle persone che, per legge, possono essere ritenute responsabili per la gestione dei rifiuti: tale responsabilità non si riferisce più solo a coloro che hanno materialmente generato/prodotto un rifiuto, ma anche a coloro a cui sia "giuridicamente riferibile" la produzione di un rifiuto.

Per quanto riguarda la sostituzione dei pneumatici, ciò significa che **oltre al "gommista" o officina** debitamente autorizzata da sempre ritenuti produttori del rifiuto, in quanto nell'esercizio della loro attività generano pneumatici fuori uso, **potrebbe diventare corresponsabile anche il soggetto (es. conduttore del veicolo) che chiede la sostituzione dei pneumatici.**

Tale modifica di legge rende quindi consigliabile adottare maggiori cautele nel cambio dei pneumatici, al fine di non incorrere in situazioni critiche derivanti dal nuovo regime normativo:

1) Effettuare la sostituzione dei pneumatici presso un "gommista" o officina debitamente autorizzata, facendosi rilasciare (e conservandolo) all'atto della sostituzione un documento fiscale per la vendita dei pneumatici di nuovo acquisto e per gli eventuali servizi annessi (fattura o ricevuta/scontrino fiscale), **da cui risulti visibile l'avvenuto pagamento del contributo ambientale previsto dalla legge** per la corretta gestione del pneumatico-rifiuto.

2) Lasciare i pneumatici sostituiti e che non si intendono più utilizzare, solamente al "gommista" o officina presso i quali è stato effettuato il cambio dei pneumatici, accertandosi che essi operino nel rispetto degli obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011. **Il "gommista" o l'officina hanno l'obbligo di prendere in carico gratuitamente il pneumatico sostituito e di gestirlo correttamente.** Al contrario, la presa in carico e gestione di pneumatici-rifiuto dallo stesso conduttore del veicolo comporta oneri e responsabilità di legge, anche sanzionabili.

Nel caso di acquisto di pneumatici da parte del consumatore finale presso un centro commerciale o **via internet** (B2C), il contributo ambientale deve essere pagato all'atto dell'acquisto e deve risultare visibile nel relativo documento fiscale di vendita (fattura o ricevuta/scontrino fiscale). **In questo caso, nel momento della successiva sostituzione del pneumatico, non si devono pagare ulteriori contributi ambientali di sorta** per la corretta gestione del pneumatico. Il relativo documento fiscale del "gommista" o dell'officina, presso i quali è stato effettuato il cambio pneumatici, deve riportare solo i servizi ottenuti (sostituzione, equilibratura, verifica convergenza, ecc.). Anche in questo

caso vale il precedente punto 2).

La normativa dei rifiuti non è ovviamente applicabile ai pneumatici che il conducente del veicolo intende ancora utilizzare come tali (esempio: pneumatici staccati durante i cambi stagionali).

Ricordiamo che è principalmente dalle vendite irregolari di pneumatici che si generano quei flussi di PFU eccedenti i target di raccolta dei soggetti autorizzati alla loro gestione, come Ecopneus, creando forti criticità per il sistema, oltre che un marcato danno per l'erario.

[Il testo completo della legge è disponibile alla nostra pagina legislazione, sezione PFU.](#)

© riproduzione riservata
pubblicato il 9 / 03 / 2016